

stimenti (che non siano pertanto depositi bancari ma, per esempio, mutui ipotecari, o scenti di annualità, ecc.). In altri termini, sarebbero veramente e sempre giacenze (e non investimenti) quelle relative alle somme destinate a coprire spese di esercizio; sarebbero invece transitoriamente giacenze (e pertanto neppure esse investimenti) quelle relative alle somme impiegate per altri investimenti (non bancari) ma non ancora materialmente convertite, diciamo, negli stessi investimenti.

Il problema d'altronde si complica per chi volesse considerare che anche in rapporto alle spese di esercizio (al pagamento cioè degli oneri amministrativi e industriali), se la legge non pone limiti percentuali pari a quello (del 5%) che pone invece all'investimento bancario delle riserve, si potrebbe tuttavia ravvisare ugualmente un limite implicito nel fatto che al di là delle somme destinate a coprire il fabbisogno medio giornaliero (o mensile) non corre più la necessità della giacenza, sarei per dire, e quindi si apre la possibilità dell'investimento (ban-